



**Appendice al
REGOLAMENTO DI LAVORO**

Indennità di malattia

PREMESSA

Questa appendice al regolamento di lavoro ha lo scopo di disciplinare le modalità per il riconoscimento di una indennità al socio che per ragioni di malattia è impedito a svolgere attività sociale.

La norma di riferimento è l'art.7 del Regolamento di Lavoro assunto dalla Società Cooperativa LUDENS e del quale si riporta il testo :

ARTICOLO 7 . Istituti di previdenza ed assistenza

I soci sono regolarmente iscritti ed assicurati presso l'ENPALS ai fini previdenziali e, qualora vi sia necessità in ragione del rischio professionale, presso l'INAIL.

Qualora un socio subisca un infortunio durante o a causa dell'attività sociale, ne è tenuto a darne tempestiva immediata comunicazione alla Cooperativa. In caso di suo impedimento sarà cura di uno dei soci membri del gruppo darne la prescritta comunicazione.

In caso di inadempienza o ritardata denuncia la Cooperativa si rivarrà, per eventuali sanzioni per ciò derivatale, direttamente verso i soci responsabili.

In caso di malattia o di assenza dal lavoro di qualsiasi altra natura il socio lavoratore non ha diritto, come norma generica, ad alcuna retribuzione, o indennità che dir si voglia, da parte della Cooperativa per le giornate d'inattività.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti di bilancio, l'assemblea potrà essere chiamata a deliberare su un distinto regolamento interno che disciplini le modalità per il riconoscimento di una indennità assistenziale a favore di quei soci che per ragioni di malattia siano impediti a svolgere attività sociale. In seguito, in occasione dell'assemblea annuale di bilancio, il Consiglio di Amministrazione proporrà ai soci, di volta in volta, il riconoscimento dei requisiti e la conseguente applicazione dell'indennità in questione, a valere di anno in anno e secondo il risultato economico di bilancio conseguito.

ARTICOLO 1

. Finalità della prestazione - beneficiari - entità

Nell'ambito delle iniziative tese a sviluppare una politica di solidarietà interna, la cooperativa riconosce ai soci lavoratori iscritti da almeno sei mesi ed occupati in via esclusiva o principale nelle attività sociali e che per ragione di malattia ne sono temporaneamente impediti- una indennità a parziale copertura del mancato reddito dovuto a tale inattività forzata.

Al fine di godere del beneficio il socio deve autocertificare che il reddito principale da cui deriva il proprio sostentamento è quello derivante dall'attività sociale.

Come riferimento per il calcolo del beneficio è considerato il salario giornaliero minimo con esclusione di qualsiasi altra indennità.

ARTICOLO 2

. Limiti della indennità

La indennità viene riconosciuta, con la franchigia dei primi tre giorni, per le sole giornate di lavoro che il socio avrebbe effettuato nel periodo di malattia, e a tal fine si considera come riferimento:

- a) per il socio organizzato in gruppo
 - le giornate di prestazioni effettuate dal gruppo di appartenenza;
- b) per il socio che lavora singolarmente
 - le giornate preventivamente comunicate ai fini del certificato di agibilità Enpals;

La indennità cessa comunque dopo due mesi di malattia, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro perse. A ogni socio non possono inoltre essere corrisposte più di sessanta indennità giornaliere nell'arco dell'anno solare.



ARTICOLO 3

. Procedure amministrative

Il socio nella condizione di poter usufruire dell'indennità di malattia deve inviare alla cooperativa, entro il giorno successivo il verificarsi dell'inabilità al lavoro anche in forma telematica o per via fax, idonea certificazione medica.

Per il socio che lavora in gruppo, tale comunicazione va fatta anche al proprio coordinatore.

L'intempestiva comunicazione può comportare il diniego, da parte della cooperativa, del riconoscimento dell'indennità.

La cooperativa ha il potere di accertare le dichiarazioni ed i certificati presentati dai soci ai fini della liquidazione dell'indennità.

Qualora sia in seguita accertata la messa in atto di procedure fraudolenti, il socio è tenuto a restituire alla cooperativa le somme riscosse a titolo di indennità durante l'intero anno solare.

Pertanto tale restituzione viene estesa anche alle eventuali altre indennità corrisposte nell'arco dell'anno solare e non solo a quelle ottenute con frode.

In occasione della assemblea annuale di bilancio, il consiglio relaziona sul ricorso da parte dei soci alla indennità in questione.

ARTICOLO 4

. Limiti di applicazione

Trattandosi di iniziativa di solidarietà interna che comporta oneri abbastanza imprevedibili e la cui ripercussione sul bilancio sociale può divenire eccessivamente gravosa, in occasione della assemblea di bilancio i soci deliberano, sulla base della relazione e delle proposte del consiglio d'amministrazione e sulla base del risultato economico del bilancio, l'applicazione o meno della presente indennità a valere di anno in anno.

ARTICOLO 5

. Norme finali di rinvio

Per quanto non previsto ed indicato nel presente Regolamento, valgono le leggi e le norme generali che regolano l'attività ed i rapporti all'interno delle Cooperative, lo Statuto della Società Cooperativa LUDENS, le norme contenute nel Regolamento di Lavoro e nel contratto di categoria al quale la cooperativa ha aderito.

Così approvato dall'assemblea dei soci

Bastia Umbra, il 10 settembre 2004

LUDENS Società Cooperativa

Il Presidente

Giovanni Bastianini

Il Segretario

Paola Favero

LUDENS Società Cooperativa

06083 BASTIA UMBRA (PG) Via Roma, 71 – Partita IVA 0274584 054 2 - CCIAA Perugia R.E.A. nr. 238361

WEB www.ludenscoop.it

e-mail info@ludenscoop.it